

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi – Variante “SuperBeton”

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Relazione

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo
con
Alessia Rosin

SINDACO

Vincenza Scarpa

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Enrico Maretto


SERVIZIO URBANISTICA

Eddy Dall'Anese
Paola Ceschin

SEGRETARIO

Mauro Giavi

gennaio 2021



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante "SuperBeton"

SOMMARIO DELLA RELAZIONE

1	PREMESSA	pag. 2
2	GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PI	pag. 3
3	I CONTENUTI DELLA VARIANTE "SUPERBETON"	pag. 4
4	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE "SUPERBETON"	pag. 13
5	VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA e AMBIENTALE	pag. 14

ELABORATI DI VARIANTE

1.1-2. – Estratti cartografici (PI vigente - PI variante in scala 1:5.000 e 1:2.000)

2 – Estratto Normativo (Scheda Normativa n.43)

1. PREMESSA

La presente Relazione di Variante è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di Susegana, strumento operativo del Piano Regolatore Comunale costituito da PAT e da PI.

Posto che il Piano degli Interventi va correttamente inteso come "strumento urbanistico operativo" ossia come "processo di piano", la sua manutenzione e il suo adeguamento rappresentano una fase costante, che da un lato deve seguire l'evoluzione della materia urbanistica nel suo complesso, dall'altro dare risposte ai fabbisogni e alle necessità, anche periodiche, che la società civile richiede: Risulta quindi opportuno che il PI venga periodicamente adeguato ed aggiornato.

La presente relazione, nel rispetto dei principi e delle linee guida sulle quali si è fondata la stesura del primo PI, contiene quindi l'aggiornamento degli obiettivi e ne descrive i contenuti.

Il Piano degli Interventi (PI), così come definito all'art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, rappresenta pertanto lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT). Va altresì richiamato che anche la presente Variante al PI, così come è stato per il primo PI (generale), si colloca in una cornice pianificatoria costituita in termini generali dal PTRC, a livello regionale e dal PTCP, a livello provinciale.

Ricordiamo anche che il PI si deve relazionare con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali (con particolare riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica PCCA).

La relazione, nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle linee guida, dettati dal PAT, contiene principalmente la descrizione dell'adeguamento puntuale al piano, conseguente alla presentazione di specifiche istanze presentate dai cittadini alle quali l'Amministrazione comunale ha manifestato condivisione dandone pertanto attuazione con la presente variante. In tale ottica il Piano Regolatore Comunale è inteso come "strumento urbanistico dinamico" in grado di rapportarsi costantemente con la realtà che è in continua evoluzione e che esige risposte in tempi certi e con procedure chiare. In questo quadro programmatico entro il quale il Comune di Susegana intende operare, il PI va quindi inteso come "**piano processo**", che potrà evolversi, completarsi e aggiornarsi, anche per fasi e tempi successivi, in modo da rapportarsi costantemente con l'evoluzione e le trasformazioni della società.

Si richiama l'attuale Piano di Assetto del Territorio comunale, approvato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, nella Conferenza di Servizi del 26 marzo 2015; la Giunta Provinciale di Treviso ha quindi ratificato l'approvazione con apposita D.G.P. n. 139 del 20 aprile 2015 e il relativo provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 48 del 15 maggio 2015.

Si richiama altresì l'attuale Piano degli Interventi (PI) del Comune di Susegana, adottato dal Consiglio Comunale con DCC n. 46 del 08.11.2016 e approvato con DCC n. 06 del 21.03.2017.

Si richiamano in questa sede, tutti gli studi propedeutici e di supporto che sono stati redatti in sede di PAT e di PI, comprendenti le analisi territoriali e ambientali, le schede, le cartografie di supporto e di progetto e le relative norme tecniche di piano.

Si richiama infine la LR 6 giugno 2017, n. 14 "Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana", con particolare riguardo alle parti che modificano e integrano la LR 11/2004. In particolare si richiama la Variante al PAT di adeguamento alla LR 14/2017 approvata con DCC n.17 del 07 luglio 2020.

2. GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PI

Gli obiettivi generali del PI e della presente Variante sono esplicitati nel Documento Programmatico Preliminare. Come definito dall'art. 18 della LR 11/2004, il DPP delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi e delle relative Varianti, ai quali è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita nel Piano di Assetto del Territorio, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all'interno del quadro normativo definito dalla Legge Urbanistica Regionale e dalle normative sovraordinate.

Tale documento, predisposto dall'attuale Sindaco in cui sono evidenziati secondo le priorità le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione, è stato illustrato nel corso del Consiglio Comunale del 28 aprile 2016 con Delibera n. 15.

Si richiamano in questa sede, pertanto, tutti gli obiettivi generali già contenuti nel Documento del Sindaco (DPP) del Comune di Susegana.

Il PI e le successive varianti parziali, affrontano, come già accennato, alcuni dei temi progettuali e obiettivi di trasformazione e riqualificazione già delineati dal PAT, selezionati in base alla relativa urgenza e fattibilità. Nel quadro di questo programma operativo si inserisce doverosamente l'impegno di affrontare temi ed esigenze puntuali manifestate della popolazione, valutando attentamente le proposte e i contributi espressi direttamente dai singoli cittadini. La possibilità di soddisfare in sede di Variante al Piano degli Interventi le singole necessità particolari, nonché le modalità specifiche con cui sarà possibile pervenirvi, dovrà tuttavia inevitabilmente confrontarsi e trovare congruenza con il quadro di riferimento definito dalla legislazione urbanistica e dal Piano di Assetto del Territorio, orientato verso obiettivi di sostenibilità nella gestione del territorio e delle sue risorse.

Partendo dal presupposto che i caratteri generali, l'assetto e la qualità complessiva del territorio che oggi riscontriamo sono anche e in buona parte il risultato della somma, giustapposizione e stratificazione degli interventi avvenuti nel tempo, è necessario che ogni nuovo intervento, indipendentemente dalla sua dimensione, non solo non sia contrastante con i citati obiettivi di sostenibilità, ma altresì cooperi attivamente, per la sua parte, al miglioramento della qualità della vita e del territorio, e allo sfruttamento equo e sostenibile delle risorse.

Si richiamano di seguito i contenuti e le finalità del PI. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Piano degli Interventi prevede a:

- a. *suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;*
- b. *individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;*
- c. *definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della LR n. 11/2004;*
- d. *individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;*
- e. *definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;*
- f. *definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;*
- g. *individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione;*
- h. *definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione;*

- i. individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004;*
- j. dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004;*
- k. dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.*

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE "SUPERBETON"

La presente **Variante "SuperBeton" al PI** è finalizzata a dare corso ad una modifica puntuale derivante da uno specifico procedimento relativo alla Ditta SuperBeton S.p.A., proprietaria di un lotto produttivo di circa 30.000 mq sito in località Ponte della Priula di Susegana, in Via Caduti di El Alamein. Attualmente, il sito produttivo, ricadente negli ambiti di urbanizzazione consolidata specificatamente in ZTO D/39, è utilizzato per il deposito di materiali ed attrezzature.



Per meglio comprendere la necessità della Variante urbanistica è opportuno richiamare i seguenti procedimenti avviati dalla ditta proponente:

- in data 20.02.2019 (prot. Prov. n.ri 10503 e 10504 del 20/02/2019) la ditta Super Beton spa ha presentato istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, relativa al "Progetto di nuovo impianto di recupero rifiuti in via Caduti di El Alamein a Ponte della Priula in comune di Susegana, in quanto l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 7 comma z.b: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da RI a R9), e pertanto assoggettata alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
- con Decreto n. 31/2019 del 30 agosto 2019, il Dirigente del settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Treviso ha escluso conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di "nuovo impianto di recupero rifiuti, in via Caduti di El Alamein, a Ponte della Priula" sito

in comune di Susegana (TV), come da istanza della ditta SuperBeton S.p.A., pervenuta in data 20/02/2019, con le considerazioni contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 28/08/2019.

- in data 15.10.2019 con prot. n.20398 la ditta Super Beton spa ha presentato Domanda di Autorizzazione Unica per l'impianto di Gestione Rifiuti in via El Alamein ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e LR 3/2000 (pratica n.2019/00268);



Il progetto presentato prevede quindi la collocazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti. I requisiti di idoneità sono definiti al punto 2 dell'art. 21 "Requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti", Capo V "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti" della Legge Regionale 21.01.2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" dove si specifica che "i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono ubicati, di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici."

Preso atto della disposizione normativa regionale, la variante urbanistica per un progetto di tale entità è di norma necessaria qualora la tipologia dell'impianto non sia idonea/compatibile con le destinazioni d'uso ammesse dalla normativa di piano riguardante la ZTO in cui ricade l'impianto.

Accertato che l'attività da insediare ricade nella condizione di industria insalubre di cui art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, e nello specifico nell'Allegato al DM 5 settembre 1994, parte I -INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE, Punto B) Prodotti e materiali, al n. 13: Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione, l'art. 46 comma 8 delle NTO del Piano degli Interventi dispone che *"gli insediamenti di industrie insalubri di 1^ classe di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 e successive modifiche sono consentiti esclusivamente nelle ZTO D specificatamente individuate dal P.I."*

In assenza di uno specifico riconoscimento del PI si rende pertanto necessaria una Variante urbanistica finalizzata alla specifica individuazione dell'attività insalubre di 1^ classe di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934 e s.m.i.).

A conferma di quanto sopra riportato si richiama la nota del Comune di Susegana del 15/01/2020 assunta al Prot. provinciale n. 2220, con la quale l'Ente attesta che *"la nuova attività di trattamento rifiuti di cui al procedimento in oggetto è industria insalubre di prima classe e che quindi ai fini della compatibilità urbanistica dell'insediamento, risulta necessario procedere ad apposita variante al Piano degli Interventi del Comune di Susegana"*.

Si richiamano di seguito i contenuti dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006

D.Lgs 152/2006

Art. 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

- a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
- b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
- c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
- d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;
- e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. **L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

(omissis)

Le fasi di formazione e l'iter di approvazione

La Variante al Piano degli Interventi (PI) viene adottata dal Consiglio Comunale e approvata in Conferenza di Servizi a cui partecipano gli enti competenti nel procedimento di autorizzazione. Copia della Variante approvata viene depositata presso la sede del Comune per la consultazione.

In conformità con i contenuti della recente LR 14/2017, la pubblicazione della Delibera di approvazione della Variante dovrà essere preceduta dalla trasmissione alla Giunta Regionale dell'Aggiornamento del Q.C. dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio. Si riportano di seguito gli articoli della LR 11/2004

Art. 11

"1. L'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera f), per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività dell'osservatorio di cui all'articolo 8."

Art. 18

"5 bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano."

Le modifiche contenute nella Variante al PI, sono descritte e documentate nella seguente scheda:

Presentata da:
SuperBeton s.p.a.

Via IV Novembre, 18 – PONTE DELLA PRIULA

ATO: 2 – **PI:** Tavola 3.2 – ZTO D/39 - ferrovia

Via Caduti El Alamein

Catasto: Foglio 42, m.n. 77

Superficie: 30.192 mq

Oggetto della proposta:

Individuazione della seguente tipologia di industrie insalubri di 1^a classe di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934 e successive modifiche:

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE, Punto B) Prodotti e materiali, al n. 13: Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione, lavorazione.

Attuazione del progetto suddividendolo in due stralci funzionali, in considerazione delle dimensioni delle aree interessate e della complessità del nuovo centro di recupero. I due stralci individuati sono:

- 1) primo stralcio funzionale: impianto per il recupero dei rifiuti di fresato;
- 2) secondo stralcio funzionale: impianto per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi al fine della produzione di Combustibile Solido Secondario CSS.



Valutazione tecnica e di sostenibilità:

Il progetto di installazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi interessa una porzione di zona produttiva dismessa ubicata tra la S.S. n.13 "Pontebbana e la linea ferroviaria "Venezia-Udine".

Nell'ambito delle azioni di riqualificazione e recupero di zone appartenenti al tessuto consolidato di Ponte della Priula, verificata la conformità con i contenuti del vigente PAT (*Azioni strategiche - Art. 15: Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti non ampliabili*) e valutato l'attuale stato di fatto della zona produttiva e il contesto limitrofo, si ritiene di poter individuare, ai fini di un recupero del sito produttivo, la tipologia di industria insalubre di 1^a classe richiesta disciplinando la porzione di ZTO D/39 con una specifica Scheda Normativa contenente le seguenti carature urbanistiche e prescrizioni:

- indice di utilizzazione fondiaria (If): 0,60 mq/mq.
- altezza massima: max 12,00 ml

- mascheramento visivo per i fabbricati esistenti posti lungo i confini nord e est, visibili dalle aree pubbliche e dalla ferrovia
- in caso di interventi sull'edificato esistente, è obbligatoria la progettazione unitaria per l'intero ambito.
- mascheramento con specie arboree di altezza minima di ml 4,00 per il sub-ambito destinato a deposito all'aperto, fatta eccezione per il tratto lungo la ferrovia nel quale le specie non potranno superare l'altezza massima di ml 4,00.
- manutenzione costante del verde con doppia potatura all'anno delle chiome e pulizia del fossato posto a piedi della scarpata della ferrovia, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo da parte del titolare dell'attività.
- obbligo di piantumazione di un albero ogni due posti auto.
- altezza massima per i cumuli di deposito: ml 6.
- pavimentazione dell'area esterna in:
 - cls per i depositi;
 - materiale drenante per le aree a parcheggio;
 - asfalto per la viabilità interna e spazi di manovra;
 - ghiaia per la parte rimanente.
- sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento per i piazzali, nel rispetto del Decreto VIA n.31 del 30.08.2019.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA MODIFICA AI PI

Le aree interessate dalla Variante sono state attentamente esaminate e valutate, sia in relazione alla loro localizzazione territoriale e urbanistica, sia in merito alle possibili ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. In particolare è stata esaminata la conformità con la LR 14/2017 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11".

Tabella riepilogativa delle modifiche oggetto di Variante specifica al PI				
n.	Superficie terr/fond mq	Sc mq	Descrizione	Verifica di conformità con la LR 14/2017
1	--	-	Individuazione di industria insalubre di 1^ classe di cui all'art. 216 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934	SI – non comporta consumo di suolo come definito all'art. 2 comma 1 lettera c) in quanto ricadente all'interno degli AUC
tot	-	-		

Come si vede dai valori dimensionali riportati nella singola scheda di variante e nella tabella riepilogativa, si tratta di una modifica che non incide nel dimensionamento del piano vigente finalizzata al recupero di un sito produttivo dismesso.

Dal punto di vista produttivo, il bilancio della modifica oggetto di variante non altera la capacità edificatoria prevista dal PI in quanto viene confermato l'indice edificatorio If (0,60 mq/mq). In riferimento alle previsioni del PAT la modifica introdotta dalla presente Variante NON prevede l'utilizzo della capacità insediativa prevista.

L'effettivo consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 è pari a **0 mq**.

L'impianto complessivo del PI vigente, per quanto riguarda struttura e dimensionamento, è stato integralmente mantenuto. La Variante al PI, preceduta da analisi e verifiche puntuali, ha comportato l'introduzione degli adeguamenti e delle specificazioni sopra descritte, configurandosi come "Variante specifica parziale", mediante procedimento ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 in conformità con il PAT vigente.

4. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE "SUPERBETON"

La presente Variante specifica al PI è conforme alle disposizioni della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, con le modifiche ed integrazioni introdotte successivamente.

Per gli elaborati di base si fa riferimento a quelli redatti in occasione dell'approvazione del PAT e del PI.

La presente Variante PI è formata dai seguenti elaborati:

- **Relazione**, che indica gli obiettivi e i contenuti delle modifiche apportate al piano, l'individuazione delle aree con lo stato di fatto e le nuove previsioni, oltre all'aggiornamento degli altri aspetti normativi che si sono resi necessari;
- **Elaborati progettuali** che contengono le indicazioni di progetto costituite da:
 - **1.1 - estratto cartografico** della Tavola 2 (vigente e variante), con l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
 - **1.2 - estratto cartografico** della Tavola 3 (vigente e variante), con l'individuazione delle aree oggetto di modifica;
 - **2 - estratto normativo** contenente la nuova Scheda Normativa n.43 da inserire nel Repertorio Normativo.

In sede di approvazione della Variante al PI saranno restituiti, in modo integrale e completo tutti gli elaborati del Piano:

a) *elaborati grafici*:

- Tavola 2.1 "Zonizzazione funzionale", scala 1:5.000;
- Tavola 3.2 "Modalità di intervento" (zone significative) - Ponte della Priula, scala 1:2.000;

d) *Repertorio Normativo*;

c) *Banca dati alfa-numerica e vettoriale* (aggiornamento del Q.C.).

La presente Variante al PI, che, come meglio specificato nella presente Relazione, non prevede carico insediativo aggiuntivo, è accompagnata sia da una asseverazione di Compatibilità Idraulica che da una asseverazione di Compatibilità Sismica. In conformità alla DGRV 1400/2017 è stata prodotta la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza.

5. VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, SISMICA e AMBIENTALE

5.1 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Si richiama la Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) redatta in occasione del PAT e del PI che hanno interessato il territorio comunale di Susegana.

Si richiama l'Asseverazione di Compatibilità Idraulica allegata alla presente Variante al PI.

5.2 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' SISMICA

Si richiama lo Studio di Microzonazione Sismica di I° e II° livello redatto dal geologo Dario Barazzuol.

Si richiama, nello specifico, l'Asseverazione di Compatibilità Sismica allegata alla presente Variante al PI.

5.3 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

Si richiama la Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza redatta ai sensi della DGR n.1400 del 29 agosto 2017 – allegato E.

La Valutazione di Incidenza non è necessaria in quanto le modifiche introdotte sono riconducibili all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29.08.2017 come segue:

- 01 *"progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, (omissis)";*
- 02 *"modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza";*
- 06 *"progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria".*

Per l'ipotesi 02 si richiama la Dichiarazione di non necessità con relazione tecnica ai sensi degli allegati A ed E della DGR 1400/2017 relativa alla Domanda di Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 s.m.i. per il *progetto definitivo dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi "SuperBeton" in località Ponte della Priula* redatta in data 17.04.2020 a firma dell'ing. Stefano Conte.

5.4 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Si richiama il Decreto n.31/2019 del 30.08.2019 n. prot. 54611/2019 del Dirigente della Provincia di Treviso avente come oggetto la Procedura di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 relativo a *SuperBeton spa – Impianto di recupero rifiuti*, nel quale si decreta:

- di prendere atto e di fare proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 28/08/2019, relativamente al parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA dell'impianto di cui all'oggetto;
- di escludere conseguentemente dalla procedura di VIA il progetto di "nuovo impianto di recupero rifiuti, in via Caduti di El Alamein, a Ponte della Priula" sito in comune di Susegana (TV), come da istanza della ditta SuperBeton S.p.A., pervenuta in data 20/02/2019 (prot. Prov. n.ri 10503 e 10504 del 20/02/2019), con le considerazioni contenute nel parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di Valutazione Impatto Ambientale del 28/08/2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.